



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 67 DEL 10-04-2019

OGGETTO:
REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA FARMACIE DEL COMUNE DI
CAMERINO - RICORSO AL TAR. NOMINA LEGALE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	A
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	A
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Montaruli Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal Responsabile del settore bilancio e programmazione dott. Giuliano Barboni;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita nelle zone interessate;
- è stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;
- è stato inoltre di fondamentale importanza e urgente acquisire la disponibilità di aree per la delocalizzazione, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.408/2016, delle numerose attività economiche e commerciali che avevano la sede operativa all'interno del Centro Storico;
- detta crisi sismica ha inciso anche sul sistema di assistenza farmaceutica del medesimo ambito territoriale giacchè ha reso inagibile tutto il centro storico del Comune, comprese le sedi delle tre farmacie, tutte e tre ubicate all'interno della "zona rossa", come originariamente delimitata, e tutto ciò ha originato un grave disservizio generando una situazione di emergenza;

ATTESO che tale situazione emergenziale ha fortemente modificato l'urbanistica della città in quanto la popolazione si è spostata nei quartieri periferici anche perché contigualmente agli stessi sono state realizzate le aree che ospitano le Soluzioni Abitative di emergenza – SAE;

VISTO l'atto G.C. num. 207 del 27.12.2018, immediatamente esecutivo, con il quale si approvava la revisione biennale della "pianta organica" delle farmacie del Comune di Camerino e si mantenevano le tre sedi farmaceutiche presenti;

CHE con la medesima deliberazione si dava atto che la pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale, che si pone come necessario aggiornamento della previgente pianta organica, è stata realizzata tramite rideterminazione degli ambiti territoriali di competenza;

VISTO il ricorso al TAR Marche del 02.04.2019, assunto al protocollo in data 05.04.2019 al n. 24668, proposto dalla Farmacia Milesi Ferretti di Massih Milesi Ferretti Leyla & C. snc con sede in Camerino, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata deliberazione num. 207/2018, con condanna alla refusione delle spese legali e di tutti i diritti e onorari di giudizio;

RITENUTO doveroso resistere in giudizio avverso tale ricorso, in quanto si ritiene che l'Amministrazione comunale abbia nel rispetto della legge, con correttezza e di aver eseguito tutti gli atti necessari previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO che sarà compito del responsabile del servizio bilancio e programmazione incaricare un legale esperto in pratiche amministrative della difesa del Comune;

ATTESO che la più recente giurisprudenza riconosce la legittimità degli incarichi fiduciari in merito agli incarichi legali per specifiche situazioni di difesa dell'ente;

TENUTO CONTO in ordine all'affidamento anche di quanto affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, che si è espresso in merito alla nota e controversa questione della configurazione giuridica degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. agli avvocati del libero foro:

- che il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato, di un singolo ed episodico incarico professionale di difesa legale, è da qualificare come prestazione d'opera professionale, e, pertanto, non soggiace alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, e, in particolare, dall'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.
- che quindi il contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integra un mero contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* contratto di lavoro autonomo, che, in quanto tale, non è sussumibile nella nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario
- che la scelta, di natura fiduciaria, che effettua un Ente pubblico nel conferire ad un avvocato un incarico difensivo, è, per vero, una scelta che non può farsi coincidere con la sola valutazione di un preventivo di spesa ovvero di un *curriculum*;
- che la valenza del rapporto fiduciario, quale imprescindibile presupposto della scelta del legale cui affidare la difesa giudiziaria da parte della P.A. rende difficile ricondurre, *sic et simpliciter*, tali incarichi sia alla normativa del Testo Unico sul pubblico impiego (art.7, 6° co., e s.m.i.), che a quella degli appalti pubblici.
- che nella difesa giudiziale per la peculiarità delle attività che il difensore deve porre in essere è connaturata l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto che ove questo venga a mancare l'art. 85 c.p.c. dispone che in corso di causa la parte possa revocare il mandato conferito al proprio difensore,
- che inoltre i termini di impugnazione previsti per la proposizione dei ricorsi amministrativi non sono conciliabili con l'attivazione di procedure selettive;

VISTA la delibera n. 907 del 24/10/2018 con cui l' ANAC, previo parere positivo del Consiglio di Stato, ha approvato le linee guida n. 12 che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l' affidamento dei servizi legali ribadendo che per l' incarico singolo conferito ad hoc costituisce un contratto d' opera professionale , quindi escluso dal codice degli appalti, mentre l' affidamento di servizi legali continuativi o periodici rientra nell' art 140 e seguenti del codice appalti.

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Marche del 02.04.2019, assunto al protocollo in data 05.04.2019 al n. 24668, proposto dalla Farmacia Milesi Ferretti di Massih Milesi Ferretti Leyla & C. snc con sede in Camerino, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata deliberazione num. 207/2018, con condanna alla refusione delle spese legali e di tutti i diritti e onorari di giudizio;
- 3) Di incaricare il responsabile del servizio bilancio e programmazione affinché reperisca un legale esperto in vertenze amministrative e provveda al conseguente impegno di spesa.

PROPONE INOLTRE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e
Il Responsabile del Settore Bilancio
Programmazione
Dott. Giuliano Barboni

RITENUTO per i motivi riportati in proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- In ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Bilancio e Programmazione dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;
- In ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Bilancio e Programmazione dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;
-

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Marche del 02.04.2019, assunto al protocollo in data 05.04.2019 al n. 24668, proposto dalla Farmacia Milesi Ferretti di Massih Milesi Ferretti Leyla & C. snc con sede in Camerino, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata deliberazione num.

207/2018, con condanna alla refusione delle spese legali e di tutti i diritti e onorari di giudizio;

- 3) Di incaricare il responsabile del servizio bilancio e programmazione affinché reperisca un legale esperto in vertenze amministrative e provveda al conseguente impegno di spesa.

Inoltre stante la necessità ed urgenza, con altra votazione unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 10-04-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 10-04-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Montaruli Angelo

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 19-04-2019

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 19-04-2019

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA